



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi asincrona per il rilascio della proroga alla pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010

Cava Borella, Comune di Vagli Sotto, istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 09.03.2015

VERBALE

premesse che

Alla conferenza asincrona sono state invitate le seguenti Amministrazioni:

Comune di Vagli Sotto

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

Unione dei Comuni della Garfagnana

le **Amministrazioni** che hanno inviato autorizzazioni, pareri e/o contributi sono le seguenti:

Comune di Vagli Sotto

Vedi contributo allegato

Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord

Vedi contributo allegato

ARPAT Dipartimento di Lucca

Vedi contributo allegato

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio

Vedi contributo allegato

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Vedi contributo contenuto nel presente verbale

la conferenza dei servizi asincrona

Premesso che la cava in oggetto è gravata da numerose attività abusive e difformi, già comunicate al proponente nel corso della procedura di valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale con la trasmissione dei verbali delle conferenze di servizi del 1 marzo 2022 e del 6 maggio 2022, costituite in sintesi dalle seguenti opere:

1. taglio dell'alto morfologico posto a sinistra dell'anfiteatro, poi oggetto di provvedimenti sanzionatori della Soprintendenza;
2. sbasso di 2,25 metri, nell'area interessata dalla vasca di raccolta delle acque, già oggetto di precedenti difformità e per questo vincolata a non essere scavata, dalla quota di 1187 metri s.l.m. alla quota attuale di 1184,75 metri s.l.m.;
3. intercettazione di una cavità carsica durante le attività di coltivazione della galleria, di cui non è stata effettuata la dovuta comunicazione al Parco e alle altre amministrazioni competenti;
4. realizzazione di un taglio della vegetazione presente nell'alto morfologico, corrispondente a circa 1700 / 2000 mq che ha interessato un bosco ad alto fusto ed è avvenuta senza alcuna autorizzazione;

Precisato che da successive verifiche effettuate la difformità di cui al precedente punto 2 non riguarda unicamente uno sbasso abusivo dalla quota di 1187 metri s.l.m. alla quota di 1184,75, ma anche un avanzamento del fronte di escavazione in direzione dell'anfiteatro, dove non era possibile realizzare alcuna escavazione, sia per gli accordi intercorsi tra il Parco e il Comune di Vagli Sotto (vedi delibera del Parco n. 21 del 2009), sia perché area al di fuori della disponibilità del proponente, in quanto ricadente su terreno privato;

Precisato altresì che risulta non ottemperata la prescrizione n. 4) impartita con PCA del 2015, in quanto dall'esame della tavola di stato attuale si evince che il detrito è presente ovunque all'interno dell'area di cava, ovvero non sembra essere stato allontanato come prescritto;

Considerato che l'istanza di proroga presentata non propone alcun ripristino ambientale e paesaggistico delle aree interessate dalle attività abusive e difformi realizzate;

Viste le autorizzazioni, i pareri e/o i contributi pervenuti, come di seguito riportati:

1. il **Comune di Vagli Sotto**, con determinazione n. 140 del 28.07.2022, allegata al presente verbale, rilascia la proroga ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n.35/2015, della propria autorizzazione estrattiva n. 51 del 27.05.2015, fino al 12 dicembre 2022;
2. l'**ARPAT Dipartimento di Lucca**, con nota del 28.06.2022 (acquista al protocollo del Parco il 29.06.2022 al n. 2681), allegata al presente verbale, esprime parere favorevole con prescrizioni;
3. la **Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio**, con nota del 19.07.2022 (acquista al protocollo del Parco il 21.07.2022 al n. 3062), allegata al presente verbale, comunica l'impossibilità di giungere ad una valutazione favorevole della istanza di proroga;
4. il **Settore Genio Civile Toscana Nord**, con nota acquisita al protocollo del Parco il 14.07.2022 al n. 2973, allegata al presente verbale, comunica che sussistono interferenze tra la viabilità di servizio della cava e le aree di demanio idrico e che il proponente, messo a conoscenza di quanto sopra nella conferenza del 6 maggio scorso, non ha inoltrato alcuna domanda di concessione e pertanto non è possibile al momento esprimere un parere favorevole;
5. il **Parco Regionale delle Alpi Apuane** rileva quanto segue:
 - le criticità rappresentate dagli abusi commessi nella presente cava, indipendentemente dal soggetto che li ha compiuti, hanno fortemente compromesso la compatibilità ambientale della sua coltivazione;
 - il proponente, in merito agli abusi commessi nella cava, non ha proposto alcun intervento di ripristino ambientale e paesaggistico, limitandosi a contestarne l'esecuzione o rinviandone la responsabilità al precedente gestore;

Per le ragioni sopra esposte il Parco ritiene di non poter esprimere una valutazione positiva in merito al rilascio della proroga della pronuncia di compatibilità ambientale.

Considerato che i pareri **non favorevoli** espressi dalla Soprintendenza, dal Parco e dal Genio Civile sono da ritenersi prevalenti in quanto espressi da amministrazioni competenti della tutela del paesaggio e dell'ambiente, il Parco, in qualità di autorità competente al rilascio della proroga ai sensi dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010, invierà al proponente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Massa, 12 agosto 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali... *dott. arch. Raffaello Puccini*
firmato

specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche *dott.ssa geol. Anna Spazzafumo*
firmato

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche *dott.ssa for. Isabella Ronchieri*
firmato



Comune di Vagli Sotto
Provincia di Lucca



Vagli Sotto li, 09.08.2022

All' ARPAT di Lucca
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

Alla Regione Toscana
regione.toscana@postacert.toscana.it

Alla Provincia di Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lucca e Massa
Carrara
sabap-lu@pec.cultura.gov.it

Al Parco Regionale Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

All'Azienda UsI Toscana Nord Ovest
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
presso Ingegneria Mineraria Sede Carrara
ingegneria.mineraria@uslnordovest.toscana.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
bacinoserchio@postacert.toscana.it

All' Unione dei Comuni della Garfagnana
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Società Faeto Escavazioni srl
faetoescavazioni@pec.it

Oggetto:-Trasmissione Proroga ai sensi dell'art. 20, comma 4 L.R. n. 35 del 2015 dell'Autorizzazione per l'Attività estrattiva della Cava Borella nel Bacino Monte Pallerina del Comune di Vagli Sotto di cui alla Determinazione n. 51 del 17.05.2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
Lodovico Giovanni

Comune di Vagli Sotto Via Europa, 10 - 55030 Vagli Sotto (Lucca)
Tel. 0583-664053 - Fax 0583-664343 / P.I.: 00398720466
sindaco@comune.vagli-sotto.lu.it
comune.vaglisotto@postacert.toscana.it



COMUNE DI VAGLISOTTO

Provincia di Lucca

Settore Ufficio tecnico

Determinazione nr. 140 del 28.07.2022 del Registro Responsabile Settore Ufficio Tecnico

OGGETTO: Proroga ai sensi dell'art. 20, comma 4, l.r. n. 35 del 2015 della autorizzazione alla coltivazione n. 51 del 27.5.2015, recante la voltura della autorizzazione n. 30 del 25.3.2015, successivamente integrata e modificata dalla autorizzazione n. 103 del 9.6. 2017, relativa alla realizzazione del piano di coltivazione e variante al progetto di coltivazione della Cava Borella nel Comune di Vagli Sotto rilasciata alla Società Faeto Escavazione s.r.l.

IL RESPONSABILE DL SERVIZIO

Richiamato il Decreto n 38 del 01.06.2022 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Tecnico, con competenza degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità;

Premesso che la società Faeto Escavazione s.r.l. è titolare della autorizzazione alla realizzazione del progetto di coltivazione e variante della cava Borella in forza di atto di voltura n. 51 del 27.05.2015 della autorizzazione n. 30 del 25.3.2015 con validità quinquennale (recante variante al piano di coltivazione di cui alla det. n. 160 del 27.8.2009), integrato e modificato con atto n. 103 del 9.6.2017, per la cava Borella nel Bacino Monte Pallerina;

Premesso che nella autorizzazione n. 30 del 2015 e nella voltura 51 del 2015 veniva precisato che la stessa *“ha validità pari alla Pronuncia di Compatibilità Ambientale nonché al Nulla Osta che è stato rilasciato dall'Ente Parco con determinazione n.10 del 09.03.2015 con validità pari a cinque anni dalla sua notifica”*;

Premesso che nella autorizzazione n. 30 del 2015 si precisava che *“Resta inteso che la presente autorizzazione avrà validità dal momento che perverrà il parere della Azienda USL 2 di Lucca”* e che tale parere è intervenuto in data 6.8.2016;

Premesso che l'autorizzazione n. 103 del 9.6.2017 non modificava la data di scadenza dell'autorizzazione n. 51 del 27.05.2015 e quindi dell'autorizzazione n. 30 del 25.3.2015;

Considerato che l'art. 103, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge n. 27/2020, così come modificato con successivo Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con la legge n. 159/2020, ha disposto che *“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di*

cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;

Considerato che l'autorizzazione in oggetto è, quindi, rientrata nell'ambito di applicazione della proroga *ex lege* disposta dall'art. 103, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020;

Considerato che la Società Faeto Escavazione S.r.l., al momento della scadenza del titolo autorizzativo in oggetto, ha manifestato la volontà di avvalersi della proroga disposta dall'art. 103, comma 2, del Decreto-Legge n. 18/2020 e s.m. dell'autorizzazione della quale è titolare, nonché della PCA di cui alla Determinazione n. 10 del 9 marzo 2015 rilasciata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Dato atto che, stante la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, la validità dell'autorizzazione in questione è stata prorogata per legge fino al 29 giugno 2022 (novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza);

Vista la nota prot. 867 del 18.02.2022, con la quale, nel frattempo, la società Faeto Escavazione s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge regionale n. 35/2015, introdotto dalla legge regionale n. 56/2019, la proroga dell'attività estrattiva relativa alla cava Borella per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione;

Preso atto che, precisamente, la società ha richiesto la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione per 20 mesi e 17 giorni, in quanto l'autorizzazione n. 30 del 25.3.2015, oggetto di voltura con autorizzazione n. 51 del 27.5.2015, è divenuta valida solo al momento del rilascio del parere Asl, intervenuto in data 5.8.2016, quindi a distanza di 16 mesi dal suo rilascio in data 25.3.2015 e in quanto il Comune ha dichiarato inagibile la strada di accesso alla cava dal 6.11.2016 al 23.3.2017, con interdizione delle attività di cava per 4 mesi e 17 giorni;

Considerato che l'art. 20, comma 4, l.r. n. 35 del 2015 dispone che *“il provvedimento di autorizzazione può essere prorogato dal comune una sola volta e per una durata massima di tre anni al solo fine di completare i lavori già autorizzati ove non sia stato possibile completare gli stessi per motivi non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione. Il provvedimento di proroga non può comportare alcuna modifica o variante al progetto definitivo oggetto dell'autorizzazione già rilasciata ai sensi dell'articolo 17”* e che il comma 4-ter dispone che *“Le proroghe delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente comma possono essere estese per una durata massima complessiva di tre anni;*

Valutato che i motivi che, secondo la società, hanno reso impossibile completare i lavori autorizzati nel termine originario di validità dell'autorizzazione e non imputabili alla volontà del titolare dell'autorizzazione sono tutti anteriori alle proroghe *ex lege* di cui all'art. 103, comma 2, dl. n. 18 del 2020 per l'emergenza epidemiologica covid-19;

Considerato, però, che il parere dell'Asl intervenuto in data 5.8.2016 è qualificabile come condizione o termine di inizio di validità del titolo autorizzativo e non già quale motivo non imputabile al titolare dell'autorizzazione di mancato completamento dei lavori già autorizzati e che, al momento della scadenza di validità del titolo autorizzativo, la società ha beneficiato della proroga *ex art.* 103, comma 2, d.lgs. n. 103 del 2020;

Considerato, invece, che effettivamente l'efficacia dell'autorizzazione alla coltivazione è rimasta sospesa dal 6.11.2016 al 23.3.2017 per inagibilità della viabilità di accesso alla cava dichiarata con

- o) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa; n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;
- 8- L'autorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile a soggetti che abbiano acquisito la disponibilità legittima del bene, previa richiesta di subentro, secondo quanto prescritto dall'art. 22 della L.R. n. 35/2015. Essa è rilasciata impregiudicati i diritti di terzi che dovessero essere accertati, dopo il rilascio della stessa.
- 9- Il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati approvati con l'autorizzazione n. 30 del 25.3.2015 e successiva voltura n. 51 del 27.05.2015;

Resta inteso che la presente Autorizzazione avrà validità dal momento che la società otterrà la Proroga della Pronuncia di Compatibilità rilasciata dal Parco delle Alpi Apuane per il progetto in oggetto.

Copia della presente Autorizzazione viene notificata alla ditta interessata, nonché al Parco Regionale delle Alpi Apuane, nonché affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla sua notifica o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Trattamento dei dati personali


I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR n. 318/1999 e succ. modificazioni. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il responsabile del Servizio

Sindaco

Lodovici Giovanni



Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/11.34** del **28/06/2022** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane

pec: parcoalpiapuane@pec.it

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Minerale
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: *cava Borelle - Proroga PCA - proponente: Faeto Escavazioni Srl - Conferenza semplificata in modalità asincrona - Vs. comunicazione prot. 2614 del 24/06/2022 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10*

In relazione alla CdS in elenco, si confermano le valutazioni tecniche già comunicate con nota prot. 27033 del 18/04/2014. Si fa tutta via presente che nello specifico, sono intervenute alcune modifiche nella normativa:

- il DM 161, prima modificato e poi abrogato, non è più in vigore e pertanto le considerazioni contenute nel citato contributo non hanno significato;
- il DLgs 117/08 è stato modificato con l'introduzione del comma 5-bis dell'art. 5 ed è previsto che i materiali classificati come "rifiuto di estrazione" ai sensi del detto decreto devono essere registrati.

Si fa altresì presente che l'area della cava si trova all'interno delle particelle catastali indicate come gravate da usi civici in base alla sentenza 36/2019 del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana confermata dalla corte di Appello di Roma con sentenza n. 6132/2021. La sentenza è stata appellata per Cassazione e non risulta ad oggi un eventuale esame dell'Alta Corte e pertanto detta sentenza risulta, ad oggi, esecutiva. In base alle conoscenze di questo Dipartimento, l'utilizzo dell'area come sede di attività estrattiva non sarebbe consentito perché il Comune non avrebbe disponibilità dell'area e perché tale utilizzo è espressamente vietato dalla L 136/2017.

Pertanto nel caso in cui l'attuale situazione di contenzioso si concluda in modo analogo a quanto già formalizzato dalle due citate sentenze, le considerazioni tecniche contenute nella presente nota e nella citata nota del 2014 dovranno essere considerate nulle perché, quanto meno, mancherebbero i presupposti base per la procedura di concessione.

Infine, in relazione alla gestione delle AMD, in base alla documentazione integrativa scaricata dal sito internet del Comune, si prende atto che la soluzione proposta non comporta uno scarico secondo quanto previsto dalla DPGRT 46/R. A tal proposito, si rileva che il settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana ha trasmesso a questa Agenzia una nota (prot.173845 del 28/04/2022 inserita nel sistema di archivio e protocollo di questa Agenzia con il n. 32035 del 28/04/2022), nella quale si evidenzia la necessità di "*definire quali ambiti dei siti di cava concorrano a produrre AMD che debbono essere oggetto di trattamento ed autorizzazione, se scaricate (AMDC)*" e che a tal proposito la Direzione Ambiente ed Energia ha promosso la attivazione di un Gruppo di lavoro interno i cui lavori sono attualmente in corso ed i cui esiti saranno condivisi con questa Agenzia. Si resta pertanto in attesa di conoscerne gli esiti.

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. **La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;**
2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;

Pagina 1 di 2

3. le vasche degli impianti di gestione delle AMD devono essere sempre in perfetta efficienza specialmente in occasione di allerta meteo diramata dagli organi preposti;
4. Le operazioni di svuotamento delle vasche di decantazione e di pulizia dei piazzali devono essere annotate su apposito registro, presente in cava e a disposizione per eventuali controlli, annotando anche una stima delle quantità rimosse;
5. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
6. per il materiale detritico stoccato in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinarsi di solidi da parte delle acque meteoriche
7. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 D.lgs 117/08;
8. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombre le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
9. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e a questa Agenzia;
10. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
11. per le aree di lavorazione indicate nelle fasi progettuali come pressoché inamovibili, come ad esempio la zona preposta alla riquadratura dei blocchi, la gestione delle acque deve avvenire con presidi stabili e cordolatura con materiali non effimeri seguendo quanto riportato nel documento PR15 del PRC;
12. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
13. prevedere la sigillatura delle fratture beanti individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;
14. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccata in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;
15. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.

Cordiali saluti.

Lucca, li 28/06/2022

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai sensi dell'art.43, comma 6
DPR n. 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82/2005

Lucca

Parco Alpi Apuane
parcoalpiapuane@pec.it

dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
aspazzafumo@parcapuane.it

Arch. Raffaello Puccini
rpuccini@parcapuane.it

Oggetto:

Vagli Sotto
Cava Borella,
Art. 57 della LR 10/2010 - Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 09.03.2015, relativa al progetto di coltivazione della cava Borella, comune di Vagli Sotto (LU).
Richiedente Faeto Escavazione srl.
Indizione di conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/1990

rif Parco PEC del 24/06/2022
ns rif. Prot.7702-A del 27/06/2022

Comunicazione

In merito alla nota di cui all'oggetto, di istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 09.03.2015, relativa al progetto di coltivazione della cava Borella, comune di Vagli Sotto (LU) si comunica quanto segue.

Vista la documentazione in oggetto e pregressa relativa alla cava Borella, riscontrato che ad oggi non si è a conoscenza concreta della eventuale decadenza o meno, della concessione/autorizzazione a seguito dei reiterati lavori eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, questa Soprintendenza, viste quindi le molteplici criticità paesaggistiche, ritiene non risulti possibile giungere a una valutazione favorevole della proroga stessa sino a completa chiarezza della richiesta in oggetto

Funzionario Architetto
Teresa Ferraro

TF/af
7702/2022_19/07/2022_

Il Soprintendente
Angela Acordon

1



Ex Manifattura Fabocchi, piazza della Magione - 55100 Lucca

Tel. 0583.416544

pec: mbac-sabap-lu@mailcert.cultura.gov.it

e-mail: sabap-lu@cultura.gov.it



Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 24/06/22 numero 2614

Oggetto: Art. 57 della LR 10/2010 - Istanza di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 10 del 09.03.2015, relativa al progetto di coltivazione della cava Borella, comune di Vagli Sotto (LU). Richiedente Faeto Escavazione srl. Indizione di conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/1990 - contributo

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane

In relazione al procedimento in oggetto si rappresenta che in sede di procedimento istruttorio per il PAUR sono emerse interferenze della viabilità di servizio della cava con aree di demanio idrico.

Di tale evenienza ne è dato atto nel verbale della conferenza dei servizi del 06/05/22 dove lo stato di fatto rilevato risulta ancora da regolarizzare.

Alla data della presente nota non risultano pervenute a questo Settore domande di concessione inerenti le aree di cui sopra.

Tanto si comunica per gli atti di competenza

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Enzo DI CARLO)

ML

E:\u.o\CAVE\VARIE\2022_paur_borella\2022_pca_borella_contributogctn.odt